

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 17 novembre 2000, n. 0414/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi per il riequilibrio territoriale nella dotazione di posti letto per anziani non autosufficienti previsti dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, articolo 13, commi 9 e 10.

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, articolo 13, commi 9 e 10 finalizzati al riequilibrio territoriale nella dotazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti nei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 49/1996, nei quali il numero di posti letto per anziani non autosufficienti è inferiore alla media regionale.

Art. 2
(Tipologia dei contributi)

1. Il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, viene perseguito attraverso la concessione di contributi in conto capitale e di contributi annui costanti per un periodo non superiore agli anni dieci per la realizzazione di nuove strutture e per la ristrutturazione, riconversione o ampliamento delle strutture esistenti.

Art. 3
(Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2, sono i Comuni, le Amministrazioni provinciali e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro operanti negli ambiti dei distretti di cui all'articolo 21 della legge regionale 12/1994, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 49/1996, nei quali il numero di posti letto per anziani non autosufficienti è inferiore alla media regionale.

Art. 4
(*Criteri di assegnazione*)

1. Nell'ambito delle aree territoriali al di sotto della media regionale, individuate dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

- a) completamento di nuove residenze protette i cui lavori di realizzazione sono già stati finanziati dall'Amministrazione regionale;
- b) adeguamento agli standard strutturali di strutture già esistenti, mediante opere di ristrutturazione, ampliamento e nuova edificazione, finalizzate al mantenimento dei posti letto per non autosufficienti autorizzati dalle Aziende per i servizi sanitari in via provvisoria;
- c) ampliamento di strutture esistenti finalizzati all'aumento di posti letto per non autosufficienti;
- d) realizzazione di nuove strutture.

Art. 5
(*Limiti di intervento*)

1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale, i contributi in conto capitale previsti dall'articolo 13, comma 9 della legge regionale 10/1997 vengono assegnati nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile; i contributi annui costanti previsti dal comma 10 del medesimo articolo vengono determinati mediante l'assegnazione di dieci rate annuali ciascuna dell'importo pari al 9% della residua parte di spesa ammissibile non coperta dal contributo in conto capitale.

Art. 6
(*Modalità di concessione ed erogazione dei contributi*)

1. I contributi di cui all'articolo 5 vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 «Disciplina regionale delle opere pubbliche e di interesse pubblico» e successive modificazioni ed integrazioni.